

NOTAIO LUIGI FASANI

Via D. A. Azuni, 9

00196 ROMA

REPERTORIO N. 68954

RACCOLTA N. 13973

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, il giorno sedici  
del mese di dicembre

il 16/12/2004 alle ore 16,40

In Trevignano Romano Piazza Vittorio Emanuele III n.16

A richiesta della societa' di cui appresso.

Avanti a me dottor Luigi FASANI, Notaio in Roma, con studio in Roma via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritta presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si è costituito il signor Mantovani Armando nato a Roma il 6 novembre 1973 nella qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e domiciliato ove appresso, della cui identita' personale io notaio sono certo, il quale con il mio consenso, dichiara di rinunciare all'assistenza dei testimoni e di intervenire al presente atto nell'interesse della societa' "L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.", con sede in Trevignano Romano (RM), Via del Monte n. 19, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ROMA e codice fiscale n. 07493831007, CCIAA al n. 1036091 il quale mi richiede di verbalizzare l'assemblea straordinaria di tale societa', convocata in questo luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto alle norme del nuovo diritto societario.

2. Varie ed eventuali.


Assume la presidenza su unanime designazione degli intervenuti dell'assemblea il costituito Mantovani Armando il quale constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
- che sono presenti n. nove soci su n. nove soci, aventi diritto di voto in proprio o per delega conservata agli atti;
- che del Consiglio di Amministrazione:  
Mantovani Armando è presente;  
Vermiglio Maria Giovanna è presente  
Catena Linda è assente
- che gli intervenuti in assemblea si sono dichiarati sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno ed hanno dichiarato altresì di accettarne la discussione;
- che gli stessi risultano dal foglio di presenze che in originale firmato ai sensi di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura datamene dal comparente;

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Iniziando la discussione dell'unico punto all'ordine del



Registrato all'ufficio  
dell'entrate di Roma 3  
in data 28-12-04  
al n. .... serie .....  
Esatti € .....

giorno, il Presidente fa presente la necessita' di adeguare lo statuto sociale alla nuova normativa in materia di diritto societario, apportando delle modifiche allo stesso, e considerato che tali modifiche sono diffuse in tutto il corpo dello statuto sociale, perche' le novita' legislative sono radicali, propone di non approvare le singole modifiche parola per parola, ma di cambiare in toto lo statuto vecchio con quello nuovo;

quindi da' lettura di tutte le modifiche apportate allo statuto, derivanti dalla nuova normativa, illustrandole analiticamente e dando lettura del nuovo testo.

L'assemblea preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente dopo breve discussione all'unanimita'

DELIBERA

- di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Presidente e quindi il nuovo testo dello statuto sociale.

L'Assemblea

infine, sempre all'unanimita', dà atto, ai sensi dell'art. 2436 comma II del Codice Civile, che lo Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata, dopo le modifiche ad esso apportate con la suestesa deliberazione, è quello composto di n. 52 (cinquantadue) articoli che, al presente verbale si allega sotto la lettera "B" firmato ai sensi di legge previa lettura da me datane;

- di autorizzare il comparente, nella qualità, ad apportare alla suestesa deliberazione ed allegato statuto, tutte quelle variazioni, aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione del presente Verbale nel registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione del presente Verbale.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale - scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio - ed ho dato lettura del medesimo al comparente il quale, da me interpellata, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio, seduta stante, alle ore 16,45

Consta di fogli uno per pagine quattro fin qui.


Firmato:

ARMANDO MANTOVANI.


LUIGI FASANI Notaio Sigillo

La presente copia, è conforme all'originale firmato  
a norma di legge e si rilascia in carta .....*B=RA*.....  
per gli usi consentiti  
Roma li **21 MAR. 2005** .....

*A. G. J. ...*



Elenco soci Cooperativa Sociale L'Oasi arl	
Mantovani Armando	Presidente <i>[Signature]</i>
Vermiglio Maria Giovanna	Amministratore Vice Presidente <i>[Signature]</i>
Catena Linda	Per deleg. Amministratore <i>[Signature]</i>
Guidoni Simona	<i>[Signature]</i>
Zani Stefano	<i>[Signature]</i>
Piccinini Daniele	<i>[Signature]</i>
Picchiarelli Tiziana	Per deleg. <i>[Signature]</i>
De Santis Francesca	Per deleg. <i>[Signature]</i>
Iaia Andrea	Per deleg. <i>[Signature]</i>





## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### **Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

**1.1** E' costituita la Società cooperativa sociale denominata: "L'OASI Società cooperativa sociale".

**1.2** La società ha sede nel Comune di **TREVIGNANO ROMANO** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

**1.3** L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimerè ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

#### **Art. 2 (Durata)**

**2.1** La durata della società è fissata a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, con un preavviso di almeno 360 giorni.

### TITOLO II SCOPO - OGGETTO

#### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

**3.1** La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

**3.2** Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicap psichici e/o fisici, e/o con ritardi di apprendimento, nonché di persone anziane o comunque giunte alla fase finale della loro esistenza.

**3.3** La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

**3.4** I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto dagli amministratori, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., ed approvato dall'Assemblea dei soci.

**3.5** La Cooperativa può operare anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

**4.1** Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1. fornire ed erogare qualsiasi servizio socio - sanitario ed educativo sia a Enti Pubblici che a privati in genere, sia in proprie strutture che attraverso la realizzazione di appositi servizi domiciliari;
2. gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
3. gestire attività e servizi terapeutici e/o di riabilitazione, nonché di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati;
4. effettuare servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le scuole o altre strutture di accoglienza;
5. gestire centri diurni ed altre strutture in genere con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
6. realizzare e/o gestire asili nido, case di riposo e cura, centri polivalenti, case famiglia, ricoveri a dimissione protetta e day hospital;
7. svolgere attività di formazione e consulenza;
8. svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione delle persone in stato di bisogno;
9. svolgere attività di promozione rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in

*Amministratore*

materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, atte a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa. Per il raggiungimento degli scopi la società potrà altresì:

Partecipare a gare d'appalto, siano esse indette da Enti Pubblici che Privati, ovvero partecipare e stipulare qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti; assumere lavori in concessione, in convenzioni, partecipare a trattative licitazioni e/o ogni altra forma consentita dalla legge, sia con Enti Pubblici che privati, utile alla realizzazione degli scopi anzidetti.

Studiare ed applicare ogni mezzo di perfezionamento sul piano tecnico, amministrativo e fiscale per favorire il progresso della Cooperativa e dei propri soci.

Promuovere l'addestramento e la specializzazione dei soci, attraverso anche l'istituzione di corsi di addestramento, di specializzazione e di qualificazione professionale.

**4.2** La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

**4.3** La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

**4.4** La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile

### **TITOLO III** **SOCI COOPERATORI**

#### **Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)**

**5.1** Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

**5.2** Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

**5.3** L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

**5.4** Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

**5.5** In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

**5.6** Se il numero dei soci raggiunge il limite di cui all'art. 2522, comma 1, possono altresì essere ammessi a soci cooperatori, anche ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91, anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ovvero i cui interessi siano coerenti con l'oggetto di attività della cooperativa.

**5.7** In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)**


**6.1** L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

**6.2** Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

**6.3** Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

**6.4** La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:



*Dr. J. Montanari*



1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
  2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 6.5** Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
- 6.6** Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
- 6.7** I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.
- 6.8** I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.
- 6.9** Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
- 6.10** Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:
- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
  - b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.
- Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
- 6.11** Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

## **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

**7.1** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
  - c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
  - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 7.2** Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

**7.3** L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

**7.4** L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

**7.5** La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

**7.6** L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

*Amf Monf*

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.



#### **Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)**

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di €. 52,00.

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

8.3 I conferimenti dei soci appartenenti alla categoria speciale, disciplinati al precedente articolo 6 possono avere ad oggetto solo denaro.

8.5 Ogni socio cooperatore dovrà inoltre versare la tassa di ammissione e il sovrapprezzo della quota, se deliberato dagli organi sociali, così come previsto al successivo art. 10.1. I soci appartenenti alla speciale categoria, prevista dall'art. 6, possono essere esonerati dall'organo amministrativo ad effettuare detti versamenti fino a quando non saranno inseriti nella categoria dei soci cooperatori ordinari.

#### **Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

9.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

9.2 La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi.

9.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

#### **Art. 10 (Obblighi del socio)**

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
  - del capitale sottoscritto;
  - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro-instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

#### **Art. 11 (Diritti dei soci)**

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data

*Am. di M...*



d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

- 11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.
- 11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.
- 11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**Art. 12 (Perdita della qualità di socio)**

12.1 La qualità di socio si perde:

- 1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

**Art. 13 (Recesso del socio)**

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione soggetta a deposito presso il registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

**Art. 14 (Esclusione)**

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;
- c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso,

*Handwritten signature: An. f. Montefr.*